

SCUOLA E PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

Assemblea Comitato Genitori Liceo Scientifico "E. Fermi"
Bologna, 3 dicembre 2020

a cura di *Marco Calandrino*

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

I **decreti delegati sulla scuola**, raccolta di 6 atti normativi emanati tra il luglio 1973 e il maggio 1974, hanno rappresentato di fatto il primo testo unico organico riguardante l'istruzione non universitaria nell'Italia repubblicana.

Il Testo Unico n. 297/94

Con la legge delega 10-4-1991, n. 121, successivamente modificata dalla L. 20-4-1993, n. 126, il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare entro il 30 aprile 1994 un **Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole di ogni ordine e grado**, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica: il D.Lgs. 16-4-1994, n. 297.

La legislazione confluita nel Testo unico vige nella formulazione da esso risultante; quella non inserita resta ferma nella sua vigenza; quella che risulti ad esso contraria o incompatibile è abrogata.

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento che deve essere firmato da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione e che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.

“1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità” (decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).

Si tratta di un'assoluta novità: i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli.

L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità: il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie. Si lascia comunque la libertà alle singole istituzioni scolastiche di definirne contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole.

Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)

Legge 13 luglio 2015, n. 107: il provvedimento intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa.

Consiglio di classe: è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi; è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione si svolge annualmente.

Il Consiglio di classe ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Fra i compiti del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari.

In conclusione il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula idee per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.

Consiglio di istituto: questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di numero variabile secondo gli alunni iscritti (attualmente al Liceo Fermi: 19 membri).

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo organismo ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di istituto si svolgono ogni triennio.

Il Consiglio di istituto è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola; elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (fonte: sito Miur).

Assemblee dei genitori (ex art.45 DPR 416/74 e art.15 decreto legislativo 297/94): le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

Comitato Genitori (ex art.45 DPR 416/74 e art.15 decreto legislativo 297/94): i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Il Comitato dei Genitori del Liceo "Enrico Fermi" di Bologna è costituito per:

- essere un punto di riferimento per tutti i genitori degli studenti del Liceo, favorendo l'incontro tra i genitori, la circolazione di informazioni e lo scambio di idee su tutti gli argomenti di interesse del Liceo e della scuola in generale;
- essere struttura di collegamento con i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto e gli altri organi del Liceo;
- identificare eventuali elementi critici nell'organizzazione o esecuzione del processo formativo degli studenti e presentare istanze per affrontare e risolvere tali situazioni;
- proporre ed organizzare la formazione di gruppi di lavoro su tematiche di interesse per il Liceo e la scuola, eventualmente in collegamento con gli studenti, i docenti e l'amministrazione del Liceo.

I genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Classe sono membri con diritto di voto del Comitato dei Genitori. Tutti i genitori di studenti del Liceo sono invitati a partecipare alle assemblee ed ai lavori del Comitato (fonte: regolamento del Comitato Genitori del Liceo Fermi).

Conclusioni: deve esistere un'alleanza tra la scuola e la famiglia nella formazione e nell'educazione delle nuove generazioni: si tratta di individuare gli spazi e i metodi per declinare questo dialogo, questa collaborazione. Gli organi collegiali sono la prima naturale opportunità: sono prima di tutto occasioni di confronto tra le varie componenti e poi di proposta e di elaborazione di progetti e iniziative. Il Consiglio di Istituto, poi, è davvero un organo centrale nella vita della scuola.

Ma esistono altre occasioni anche per chi non si impegna in prima persona negli organi scolastici: per esempio la partecipazione alle assemblee dei genitori, nelle quali avanzare proposte ai rappresentanti, segnalare problemi, formulare richieste.

E' poi importante confrontarsi periodicamente coi docenti, in quello spirito collaborativo che deve esserci tra insegnanti e genitori, sancito anche dal patto di corresponsabilità educativa.